



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

153/2013

NOVEMBRE/14/2013 (*)

28 Novembre 2013

**PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 262 DELL' 8 NOVEMBRE
SCORSO IL DECRETO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE DEL 6 NOVEMBRE
2013 CON IL QUALE SI DEFINISCONO
LE NOVITA' PER LA RATEIZZAZIONE
STRAORDINARIA IN 120 RATE DELLE
SOMME ISCRITTE A RUOLO, COME
PREVISTO DAL DECRETO DEL FARE,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE N. 98 DEL 2013.**

Come noto, **il decreto** del Presidente della Repubblica 29 settembre **1973, n. 602**, stabilisce che **l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere**, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la **ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo** fino ad un massimo di settantadue rate mensili; in caso di comprovato peggioramento della situazione economica, **la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta**, per un ulteriore periodo. Inoltre, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

L'art. 52, comma 1, lett. a) del **decreto legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modificazioni in **legge 9 agosto 2013, n. 98**, ha stabilito che gli importi richiesti a qualsiasi titolo in relazione a somme iscritte a ruolo **possono essere rateizzati**:

- **fino ad un massimo di 72 rate mensili** nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- **in caso di comprovato peggioramento** di tale situazione, i **piani di rateazione straordinari** sono concedibili fino ad un massimo di **120 rate mensili**, nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

L'agente della riscossione concede i **piani straordinari** nel caso in cui ricorrano congiuntamente:

- la **condizione di accertata impossibilità** per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
- la **condizione di solvibilità** dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Tali condizioni sussistono quando **l'importo della rata:**

a) **per le persone fisiche** e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, **e' superiore al 20% del reddito mensile** del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale **(ISR)**, rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente **(ISEE)** dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;

b) **per i soggetti diversi** da quelli di cui alla lettera a), e' **superiore al 10% del valore della produzione**, rapportato su base mensile ed enucleato **ai sensi dell'art. 2425**, numeri 1), 3) e 5), del codice civile **e l'indice di liquidità** $[(\text{Liquidità differita} + \text{Liquidità corrente}) / \text{Passivo corrente}]$ è **compreso tra 0,50 ed 1.**

A tal fine il debitore deve allegare all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

In particolare, l'articolo n. 2 del Decreto in commento, con riferimento ai possibili **piani di rateazione**, definisce:

- **piano di rateazione ordinario**, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- **piano di rateazione straordinario**, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Entrambi i piani possono prevedere una **richiesta di proroga**.

All'atto della richiesta di proroga di **un piano di rateazione ordinario**, il debitore può:

- chiedere un **piano di rateazione in proroga ordinario**, fino ad un massimo di **72 rate**, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

- chiedere un **piano di rateazione in proroga straordinario**, fino ad un massimo di **120 rate**, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica;

All'atto della richiesta di proroga di **un piano di rateazione straordinario**, il debitore può :

- chiedere un **piano di rateazione in proroga ordinario**, fino ad un massimo di **72 rate**;
- chiedere un **piano di rateazione in proroga straordinario**, fino ad un massimo di **120 rate**, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità;

Il decreto, da ultimo, dispone che **i piani di rateazione ordinari** e i piani di **rateazione in proroga ordinari, già accordati** alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, **possono**, su richiesta del debitore e in presenza delle necessarie condizioni, **essere aumentati fino a 120 rate**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN